

GIUDICE DI PACE DI MONZA
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER LA SOCIETA' LENOVO (ITALY) S.RL.

Nel procedimento RG **4914/18**, Giudice di pace di Monza, promosso con atto di citazione dal sig.

LUCA BONISSI

CONTRO

LENOVO (ITALY) S.RL.

Con la presente comparsa di costituzione e risposta, si costituisce la società **Lenovo (Italy) S.r.l.** (d'ora in avanti anche «società Lenovo» o «Lenovo») con sede in 20090 San Felice - Segrate (MI) in Via San Bovio n. 3 presso Segreen Business Park, cod. fisc e P.I. 04771300961, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* e amministratore delegato, sig. Exxxxxxxxxxxxx (**doc_01 – visura Lenovo**) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (C.F. **CODICEFISCALE** e PEC cxxxxxxxxxxxx@pecxxxxxx.it) e Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (C.F. **CODICEFISCALE** e PEC mxxxxxxxxxxxx@pecxxxxxx.it) del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rxxxxxxxxxxxxx (C.F. **CODICEFISCALE** e PEC rxxxxxxxxx@pecxxxxxxxxxxxx.it), in Monza (MB), **Indirizzo CIVICO**, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati e al seguenti numeri di fax: 0XXXXXXXX.

PREMESSO CHE:

1. con atto di citazione notificato in data 15.05.18, il sig. Luca Bonissi, conveniva, avanti al giudice di Pace di Monza, la società Lenovo (Italy) S.r.l. e chiedeva che venissero accolte nei confronti della stessa le seguenti conclusioni: «condannare la *Lenovo (Italy) S.r.l.*, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore* a pagare in favore del sig. Luca Bonissi la somma di euro

42,00 per l'acquisto della licenza "Windows 10 Home " oltre interessi dalla data di messa in mora sino al soddisfo. Con vittoria di spese, risarcimento per i danni patiti e patienti e indennizzo per il disagio arrecato, che si chiede di liquidare in via equitativa» (doc_02 - atto di citazione, p. 6).

2. A sostegno di dette pretese il sig. Bonissi asseriva:

- di aver acquistato il Personal Computer, Lenovo modello Ideapad MIIX 320-10ICR con preinstallato il sistema operativo Microsoft Windows 10 Home e che, non essendo interessato all'uso di tale sistema operativo, non accettava le condizioni della licenza d'uso del sistema operativo Microsoft;

- di aver chiesto a Lenovo di provvedere al rimborso di tale prodotto, ma che la società Lenovo rispondeva sostenendo di non poter accogliere tale richiesta;

- che avrebbe dovuto pagare coattivamente la somma pari a euro 42,00 per l'acquisto di "Windows 10 Home" e che a oggi nulla sarebbe stato corrisposto da Lenovo.

Costituendosi in giudizio la società Lenovo contesta tutto quanto affermato, dedotto, eccepito e concluso dal sig. Bonissi, in quanto radicalmente infondato in fatto e in diritto, nonché basato su di una ricostruzione dei fatti non corrispondente al vero, per le ragioni che si andranno a illustrare.

*

I. IN LIMINE: SULLA RADICALE CARENZA DI PROVA IN ORDINE ALL'AVVENUTO ACQUISTO DEL PRODOTTO LENOVO

A prescindere dagli ulteriori rilievi sui quali ci si soffermerà nel proseguo si evidenzia che più in generale, **il sig. Bonissi non ha dimesso alcuna prova in ordine all'avvenuto acquisto di un prodotto Lenovo**, posto che si è limitato a produrre uno scontrino emesso dalla società Supermedia S.p.A. relativo all'acquisto di un bene non indicato verso il pagamento di soli euro 149,99 (v. allegato 1 di parte attrice).

Pare evidente che lo scontrino prodotto potrebbe riferirsi all'acquisto di un prodotto diverso e/o a un prodotto acquistato da un soggetto diverso dal sig. Bonissi, con la conseguenza che **non è certamente idoneo a provare l'avvenuto acquisto del prodotto Lenovo da parte dell'odierno attore.**

Si contesta, pertanto, l'avvenuto acquisto nonché la rilevanza probatoria del documento prodotto sub allegato n. 1 dall'attore.

In proposito pare estremamente significativo il fatto che il sig. Bonissi non abbia fornito neppure un numero seriale del Prodotto, rendendo di fatto impossibile per Lenovo vagliare la veridicità di quanto affermato.

II. IN VIA PRELIMINARE: SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETA' LENOVO

A prescindere da quanto in precedenza indicato, anche volendo ipotizzare che il sig. Bonissi abbia effettivamente acquistato un prodotto Lenovo – circostanza che si contesta recisamente – si dovrebbe in ogni caso rilevare che il sig. Bonissi non lo avrebbe acquistato dall'odierna convenuta: **Lenovo non ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale con il sig. Bonissi e non ha ricevuto alcuna somma da parte di quest'ultimo, con la conseguenza che la richiesta di rimborso di somme risulta per forza di cose del tutto destituita di fondamento.**

Ne consegue che, a tutto voler concedere, l'attore avrebbe dovuto indirizzare le proprie pretese nei confronti di soggetto giuridico diverso di Lenovo (ossia il preteso venditore Supermedia S.p.a.) e, pertanto, il Giudice adito dovrà in ogni caso preliminarmente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società Lenovo con riferimento alle domande presentate in sede di atto di citazione e, conseguentemente, respingerle.

III. SULL'INFONDATEZZA DELLE PRETESE DEL SIG. BONISSI

Tralasciando quanto in precedenza evidenziato – che risulta comunque assorbente – pare doversi rilevare che in ogni caso le pretese del sig. Bonissi sono del tutto infondate e che, quindi, dovranno essere respinte e ciò per svariate ragioni.

*

A. SULLA FORMAZIONE DELLA VOLONTA' NEGOZIALE

Preliminarmente corre l'obbligo di ricordare che prima che il sig. Bonissi effettuasse l'asserito acquisto del prodotto Lenovo modello Ideapad MIIX 320-10ICR (da ora in avanti anche il «Prodotto»), allo stesso, così come a qualsiasi altro potenziale acquirente, era stato reso ampiamente conoscibile che il Prodotto veniva venduto con preinstallato il sistema operativo Windows 10 Home.

L'hardware e il software erano, quindi, proposti sin da principio come un "unicum".

Basti, infatti, considerare che:

- in data anteriore, sul sito Lenovo era disponibile la scheda prodotto che indicava chiaramente che lo stesso veniva venduto con preinstallato il sistema operativo Windows 10 Home (cfr doc_03; **doc_04** – sito *Lenovo*);
- tutti i distributori e rivenditori di prodotti Lenovo, compresa Supermedia S.p.A., danno, mediante le schede prodotto e il materiale pubblicitario, ampia comunicazione ai terzi delle caratteristiche dei prodotti e, in particolare, del fatto che i prodotti Lenovo vengono venduti con il sistema operativo di soggetti terzi preinstallato;
- presso tutti i rivenditori di prodotti Lenovo, compresa Supermedia S.p.A., è presente personale a disposizione dell'utente finale pronto a illustrare le caratteristiche dei prodotti offerti;
- i rivenditori di prodotti Lenovo, compresa Supermedia S.p.A., offrono agli utilizzatori finali una vasta gamma di prodotti Lenovo e di altri produttori tra cui gli stessi possono scegliere con installati anche diversi sistemi operativi.

Al momento dell'acquisto, il sig. Bonissi era, quindi, perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del Prodotto che andava ad acquistare e, in particolare, che presentava una determinata quantità di software preinstallato, e ha deciso di acquistare proprio quel prodotto. Del resto, il sig. Bonissi, che si descrive come «esperto in materia informatica, lavorando nel settore specifico di cui si tratta» (atto di citazione, p. 1), non si è mai lamentato di essere stato tratto in errore circa le caratteristiche del Prodotto.

Si deve, quindi, concludere che **il sig. Bonissi, essendo pienamente consapevole delle caratteristiche del Prodotto, ha – a quanto riferito nell'atto di citazione – deciso di acquistare proprio il Lenovo modello Ideapad MIIX 320-10ICR, con installato il sistema operativo Windows 10 Home, anziché altri prodotti, manifestando così la volontà di voler acquistare il Prodotto nel suo complesso, quale unicum di elementi software (anche di terzi) e hardware.**

Del resto, vista la vasta gamma di prodotti offerti a oggi sul mercato, se il sig. Bonissi avesse voluto un prodotto con caratteristiche diverse e privo del sistema operativo Windows, avrebbe potuto orientare le proprie scelte su un prodotto diverso: si consideri, infatti, che in commercio si rinvenivano ormai anche pc e tablet con preinstallato il sistema Linux (**doc_05** – documentazione commerciale) e che, pertanto, gli acquirenti hanno un'amplissima gamma di prodotti tra cui scegliere, connotati da diversi sistemi operativi.

Tali prodotti, peraltro, vengono venduti ad un prezzo "unitario" e, pertanto, non veniva indicato il prezzo del prodotto hardware e quello del sistema operativo.

Ne discende che il Prodotto che Bonissi ha asseritamente acquistato e di cui è divenuto proprietario non corrisponde alle sole componenti hardware, come l'attore tenta strumentalmente di sostenere, ma a un bene complesso composto sia da hardware che da software (di Lenovo e di terzi).

Avendo Bonissi scelto il bene come prodotto unitario lo stesso non poteva ragionevolmente pretendere che venissero dal bene rimosse le componenti software e rimborsato il relativo costo, posto che a ben vedere ciò avrebbe reso il bene un bene diverso rispetto a quello che il Bonissi ha manifestato la volontà di acquistare.

Ciò premesso, pare evidente che quello che Bonissi chiede è in sostanza una “riduzione” del prezzo unitario di vendita, che non trova fondamento alcuna e, pertanto, deve essere rigettata.

**

B. SULLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DI LICENZA PER IL SOFTWARE MICROSOFT (EULA)

A fronte del contenuto dell’atto di citazione di controparte, appare necessario precisare che, infatti, non esiste alcun diritto, tanto meno scevro dal rispetto di limiti e condizioni, dell’acquirente di vedersi rimborsato il prezzo del software preinstallato in caso di rifiuto di accettare le condizioni di licenza d’uso dello stesso.

Le stesse condizioni contrattuali previste da Microsoft (c.d. condizioni EULA), delle quali Bonissi – *pur non avendo accettato la licenza* – dichiara ripetutamente di volersi avvalere – e **sulle quali a ben vedere fonda le proprie pretese**, non solo non prevedono alcun incondizionato diritto in capo all’acquirente che rifiuti di accettare le condizioni della licenza del rimborso del prezzo, ma addirittura **chiariscono invece l’infondatezza delle pretese di Bonissi**.

Le predette condizioni EULA, rese note o comunque conoscibili al sig. Bonissi, già anteriormente al preteso acquisto, prevedono, infatti, che *«Qualora non accetti le presenti condizioni di licenza o non vi si conformi, non potrà utilizzare il software né le funzionalità. Il licenziatario potrà invece contattare il produttore o l’installatore per conoscere le modalità di sostituzione del software o del computer e del rimborso del prezzo. Il licenziatario dovrà attenersi a tali modalità, che potrebbero richiedere la sostituzione del software unitamente al*

computer sul quale il software è installato per ottenere il rimborso del prezzo» (v. allegato 2 di parte attrice).

Ne consegue che le condizioni EULA, che peraltro non vincolano neppure Lenovo:

- **non attribuiscono all'acquirente alcun diritto al rimborso del solo sistema operativo;**
- in ogni caso, **subordinano il rimborso del prezzo al rispetto di uno specifico *modus procedendi***, che il sig. Bonissi non ha rispettato.

Volendo procedere per gradi:

B.1. SULL'INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO AL RIMBORSO DEL PREZZO DEL SISTEMA OPERATIVO

L'acquirente ha il diritto di non accettare le condizioni di licenza del sistema operativo preinstallato di soggetti terzi, ma non ha il diritto – né previsto per contratto né per legge –, in caso di mancata accettazione delle condizioni della licenza d'uso, di pretendere il rimborso dell'asserito costo della stessa.

Ciò vale a maggior ragione, nei casi – come quello di cui si tratta – in cui il prodotto è stato proposto sin da principio come *un unicum*, composto da elementi software e hardware ed è stato reso ampiamente conoscibile all'acquirente che il prodotto veniva ceduto con preinstallato il software di soggetti terzi.

B.2. SUL MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA PREVISTA NELL'EULA

Anche volendo trascurare quanto sopra indicato, le pretese del sig. Bonissi dovrebbero comunque essere respinte in considerazione del fatto che lo stesso non ha rispettato la procedura prevista nell'EULA e ha utilizzato, stando a quanto dallo stesso dichiarato, il Prodotto.

Stando alle condizioni EULA, il sig. Bonissi avrebbe dovuto prontamente contattare il soggetto che le aveva venduto il prodotto, ovvero la società Supermedia S.p.A. (e non Lenovo), per chiederle specifiche in merito. Ma così non ha fatto.

Il sig. Bonissi perfettamente cosciente, come dallo stesso riconosciuto in sede di atto di citazione, dei vincoli a cui si sottoponeva se avesse voluto rifiutare il *software* preinstallato, non si è curato minimamente di osservare le modalità di sostituzione del produttore, né di accettarne i limiti.

Si ricorda, infatti, che:

- il sig. Bonissi si rivolgeva a Lenovo – pur non avendo acquistato il prodotto dall’odierna convenuta – dichiarando di non voler accettare la licenza Windows e chiedendo il rimborso del prezzo della licenza solo oltre due mesi dopo l’asserito acquisto, ovvero solo in data 26 marzo 2018 (v. lettera Bonissi prodotta sub allegato n. 6 di parte attrice);
- nella menzionata lettera, peraltro, **il sig. Bonissi ha addirittura dichiarato di aver provveduto di sua iniziativa alla formattazione del Prodotto e di rifiutarsi di inviare il proprio pc presso Lenovo per le necessarie verifiche.**

Si evidenzia che dichiarando di aver formattato il Prodotto il sig. Bonissi ha di fatto affermato di aver alterato il Prodotto, rimuovendo da solo il sistema operativo, contravvenendo così a quanto previsto nelle condizioni EULA che impongono all’acquirente di contattare il venditore. Ne consegue che il sig. Bonissi ha dato luogo a circostanze che in nessun caso consentirebbero di conseguire qualsivoglia rimborso.

Quindi, di fatto, l’odierno attore ha attuato un comportamento ostruzionistico volto a impedire a Lenovo di poter verificare l’avvenuto rifiuto della licenza e soprattutto la disinstallazione del software.

Il comportamento del sig. Bonissi integra una palese inosservanza delle condizioni contrattuali EULA delle quali lo stesso dichiara di volersi avvalere e di per sé giustificerebbe il rigetto delle domande dallo stesso formulate.

La società Lenovo, sulla quale – lo si evidenzia — non grava alcun obbligo di rimborsare ai clienti il preteso costo del sistema operativo, riscontrava prontamente il sig. Bonissi rilevando di essere disposta ad accettare la restituzione dell'unità completa e al rimborso del prezzo unitario, manifestando in questo modo un'ampia disponibilità verso il sig. Bonissi, a condizione però che:

- il rivenditore dal quale era stato acquistato il Prodotto potesse effettivamente verificare l'avvenuto rifiuto dell'EULA;
- e che dopo l'asserito rifiuto dell'EULA il computer non fosse stato utilizzato.

A fronte del comportamento di Bonissi tale soluzione non risultava, però, percorribile.

Ne consegue che **il rifiuto opposto da Lenovo deve ritenersi pienamente legittimo, specie se si considera che allo stato Bonissi non solo non ha dimesso alcuna prova a sostegno delle proprie pretese, ma addirittura si è rifiutato di far visionare il Prodotto asseritamente acquistato, dichiarando di averlo alterato.**

*

C. SULL'UNICITA' DELL'OPERAZIONE NEGOZIALE:

Anche volendo trascurare tutte le argomentazioni sopra dimesse – che risultano comunque assorbenti – si deve evidenziare che la mancata accettazione delle condizioni di licenza del sistema operativo, non può che comportare la risoluzione anche del contratto di vendita, dovendosi sul punto contestare le argomentazioni dimesse da controparte: anche se sussistono due rapporti contrattuali distinti – la compravendita e la licenza d'uso – pare evidente che si tratti di rapporti tra loro funzionalmente collegati, cosicché il rifiuto di perfezionare il secondo non può che determinare la risoluzione del primo.

Sul punto si devono effettuare alcune considerazioni in ordine alla tipologia di prodotto venduto, ricordando la parte hardware da sola o il software di per sé, non sono separatamente utilizzabili nonostante si tratti di due beni distinti.

In particolare, per agevolare gli utenti informatici, le imprese produttrici di personal computer forniscono al pubblico i loro prodotti spesso già dotati di un *software* operativo preinstallato per consentire, in questo modo, a chiunque abbia la disponibilità d'uso di un elaboratore elettronico, di compiere le operazioni che desiderano e di sfruttare, secondo le loro necessità, le funzionalità proprie del calcolatore.

Non tutti, infatti, sono in grado di compiere quelle operazioni tecniche di installazione del *software* operativo, che, in effetti, richiede una competenza sicuramente superiore a quella posseduta dalla media degli utenti informatici. Pertanto, si può affermare che la dotazione di un *software* operativo preinstallato per un personal computer risponde a delle necessità concrete sentite dalla maggior parte del pubblico dei soggetti acquirenti di elaboratori elettronici, che, altrimenti, non potrebbero con facilità utilizzare il calcolatore.

Il sistema operativo è un programma per elaboratore che si distingue nettamente dagli altri *software* applicativi, perché, a differenza di tutti gli altri, è l'unico che consente all'elaboratore elettronico di compiere tutte le funzioni di base ed anche di poter installare altri programmi informatici che eseguono le più svariate operazioni. Pertanto, il *software* operativo è una componente fondamentale dell'elaboratore elettronico, senza la quale quest'ultimo non è in grado di operare.

Proprio allora considerando il ruolo o l'attività esercitati dal sistema operativo sull'elaboratore elettronico, unitamente alle suindicate osservazioni legate alla mancanza di competenze tecniche della maggior parte degli utenti informatici, si arriva a considerare i due beni in esame (hardware e software) in un rapporto di interdipendenza e di strettissima connessione funzionale. Queste considerazioni inducono allora l'interprete a valutare il sistema operativo già

installato all'interno di un personal computer offerto in vendita come un bene non del tutto autonomo ed indipendente, ma esistente o collocato in quel contesto proprio perché vi è un'offerta al pubblico di un prodotto principale perché economicamente più importante (il PC) con quelle determinate caratteristiche e specifiche tecniche diffuse nel pubblico implicitamente richieste dagli acquirenti.

Del tutto irrilevante pare il fatto che non si tratti di beni del tutto inseparabili da un punto di vista tecnico, posto che quello che rileva è che quello determinato Prodotto è in grado di operare grazie all'utilizzo combinato dei propri elementi hardware e software.

Proprio per la funzione e il ruolo esclusivo esercitati dal sistema operativo e per l'utilità che esso riflette per il pubblico, nonché, non da ultimo per la volontà impressa dal soggetto venditore, i due contratti – *quello di compravendita del computer e quello di licenza d'uso del sistema operativo* – difficilmente possono essere considerati autonomi ed indipendenti, tanto da consentire di avere delle sorti diverse.

Invero, si pone in essere, **un'operazione negoziale unitaria** al cui interno convivono e interagiscono i due schemi contrattuali che sono stati concepiti per tendere al raggiungimento ed al soddisfacimento degli interessi delle parti¹.

In altri termini, si tratta, dunque, di un'operazione composta da due singoli contratti funzionalmente collegati tra loro in rapporto di reciproca interdipendenza, tutti indirizzati verso un unico scopo. Ciò che si realizza, in sostanza, con la combinazione di un contratto di compravendita ed un contratto di licenza d'uso di programma per elaboratore è un collegamento contrattuale che crea un'operazione globale ed inscindibile².

1 Ovvero l'interesse dell'utilizzatore (quale soggetto medio non dotato di specifiche competenze tecniche) che dispone di un elaboratore elettronico funzionante e soprattutto quello dell'impresa produttrice che pone in commercio quell'elaboratore elettronico dotato di tali specifiche tecniche ed operative; questo aspetto, peraltro, è confermato dalle chiare indicazioni impresse sulle confezioni esterne dell'*hardware* da parte dell'impresa produttrice e su tutto il materiale informativo correlato al personal computer (opuscoli, manuali, materiale di imballaggio e trasporto, ecc.) proprio tendente a rappresentare in modo compiuto le caratteristiche tecniche del bene a garanzia e tutela informativa dell'acquirente.

2 Secondo la tradizionale definizione di collegamento negoziale, esso si manifesta ogni qual volta le parti danno vita a distinti contratti, i quali, caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa e

Nel caso di cui si tratta **Lenovo**, distribuendo il prodotto unitamente al sistema operativo – *circostanza della quale ha dato ampia informazione ai consumatori* – **ha voluto, sin dall'origine, caratterizzare la propria operazione commerciale con un'offerta al pubblico di un bene complesso dotato di quelle specifiche tecniche rappresentate dall'*hardware* e dal *software* assemblati insieme**. L'oggetto di tale operazione negoziale complessa è sin dall'inizio stato più ampio, dunque, di una mera compravendita di un bene semplice.

Il sig. Bonissi, peraltro, decidendo di acquistare un prodotto, pur essendo adeguatamente stato informato delle caratteristiche dello stesso, ha a propria volta confermato la volontà di acquistare un bene complesso e non un semplice computer. Del resto, essendo presenti sul mercato numerose soluzioni alternative, laddove il sig. Bonissi avesse voluto un prodotto con caratteristiche diverse – *e in particolare privo di sistema operativo* – avrebbe evidentemente ben potuto rivolgere diversamente le proprie scelte.

Ne consegue che il sig. Bonissi non può legittimamente pretendere da Lenovo di scindere un'operazione che sin da principio è stata considerata come unitaria, posto che non sussiste alcuna autonomia tra i due contratti sopra menzionati.

Del resto ciò si desume anche dal fatto che il prezzo indicato è unitario, non venendo indicato quale è il corrispettivo per l'acquisto del computer e quale è il corrispettivo per la licenza d'uso.

Per tali ragioni, la mancata asserita accettazione da parte del soggetto acquirente della licenza del *software* preinstallato, non può giustificare la pretesa di vedersi restituito il prezzo del

conservando l'individualità di ciascun tipo negoziale, alla cui disciplina rimangono rispettivamente sottoposti, vengono tuttavia concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra di loro e posti in rapporto di reciproca dipendenza, cosicché le vicende dell'uno debbono ripercuotersi sull'altro condizionandone la validità e l'efficacia. In questo senso, pertanto, ciascun contratto che compone e dà vita all'operazione economica, singolarmente considerato, non esprime che un frammento dell'affare, avulso però dall'intera operazione concepita originariamente dalle parti. Questo risultato si può realizzare o per un accordo delle parti o per la destinazione impressa unilateralmente all'origine da una sola di esse, ovvero, la parte offerente.

software, al più potendo determinare, sempre che ne sussistano i presupposti, la caducazione di entrambi i contratti.

Si contesta peraltro che tale comportamento sia stato oggetto di provvedimenti restrittivi e sanzionatori da parte di varie autorità, posto che il panorama sovranazionale ha sempre confermato la regolarità di tali pratiche.

Solo a titolo esemplificativo si ricorda che **la Corte di Cassazione francese ha già ripetutamente riconosciuto la legittimità sia dell'operato delle imprese produttrici che del rifiuto da parte di queste ultime alla restituzione della quota parte del prezzo riferibile alla licenza d'uso.**

Un primo intervento si ha con la sentenza del 12 luglio 2012 che cassa e annulla la sentenza della Corte di Appello di Versailles e rinvia alla Corte di Appello di Parigi, facendo leva sul fatto che prima dell'acquisto il consumatore avesse ricevuto chiare informazioni sulle caratteristiche del prodotto e sulla concreta possibilità di scelta da parte dell'acquirente di rivolgersi ad un mercato più specialistico nei casi di volontà di acquistare un personal computer privo del *software* operativo preinstallato.

Ma l'intervento più incisivo della Cassazione francese sulla questione oggetto della nostra analisi si ha con la sentenza del 5 febbraio 2014 n. 12-25.748, con la quale si è affermato che il contratto di licenza di software operativo è sì un contratto giuridicamente autonomo rispetto alla compravendita dell'*hardware*, ma non si può giustificare la sua presenza senza l'esistenza del secondo, atteso che i due contratti costituiscono un *unicum* indivisibile il cui oggetto è un bene complesso, non scindibile.

A fronte di tale premesse del tutto legittimo appare il comportamento della società Lenovo che, pur manifestandosi disponibile – previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti – a consentire la restituzione dell'intero prodotto, ha rifiutato il rimborso del solo prezzo del sistema operativo.

Né tale condotta potrebbe essere considerata una pratica commerciale scorretta, posto che – come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza - un’offerta congiunta degli elementi hardware e software che compongono il PC, non può definirsi pratica sleale ai sensi della Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11.05.05, né della disciplina interna, a maggior ragione in considerazione del fatto che un PC senza alcun software non è individualmente utilizzabile.

A tale conclusione è giunta, tra l’altro, la Cassazione Francese con sentenza num. 12-25748 del 5 Febbraio 2014, decidendo su ricorso di Lenovo France nell’ambito di un procedimento promosso da un consumatore nei confronti della stessa Società sul tema del rimborso del prezzo del software preinstallato.

Ma ancora.

La Corte di Giustizia Europea si è espressa in modo concludente sulla questione con sentenza 7 settembre 2016, nella causa C-310/15 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione francese e ha così concluso:

«1) Una pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati senza che vi sia la possibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce, in quanto tale, una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno...omissis...

2) Nell’ambito di un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 4 lettera A e dell’articolo 7 della Direttiva 2005/29».

A fronte di tali argomentazioni la Corte ha concluso che il comportamento del produttore che impedisca al consumatore di ottenere il mero rimborso del prezzo della licenza d'uso deve intendersi pienamente lecito.

Si deve quindi concludere che il comportamento di Lenovo appare pienamente legittimo e non integra certamente alcuna restrizione della libertà di contrattazione, posto che – come già si è detto – allo stato sul mercato sono diffusi pc e tablet con preinstallati altri sistemi operativi e pertanto i consumatori possono benissimo orientare le loro scelte senza subire limitazione alcuna.

Ciò premesso, evidentemente una volta acquistato il Prodotto l'acquirente è libero di decidere anche di disinstallare il sistema operativo e di installarne uno diverso, ma quello che non può fare è pretendere il rimborso del prezzo del solo sistema operativo, avendo acquistato un Prodotto unitario a un prezzo unitario. In tal senso vanno interpretate anche le condizioni indicate da Lenovo sub allegato n. 4 di parte attrice.

D. IN ORDINE AI COSTI SOSTENUTI DA BONISSI PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA E ALLA VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA DI BUONA FEDE

Tutto ciò premesso, si contesta radicalmente l'affermazione secondo cui il sig. Bonissi avrebbe dovuto pagare coattivamente la somma di euro 42,00 per l'acquisto di Windows 10 Home (v. atto di citazione, p. 2), posto che – come già si è detto – Bonissi avrebbe acquistato – sempre che l'acquisto sia effettivamente avvenuto – un Prodotto unitario a un prezzo unitario.

Inoltre, ammesso e non concesso che il Bonissi abbia effettivamente acquistato il prodotto, stando al prezzo indicato sullo scontrino, lo avrebbe acquistato ad un prezzo promozionale estremamente al di sotto dei prezzi di mercato.

Ciò premesso, omettendo di precisare di aver già acquistato il Prodotto a un prezzo promozionale, il sig. Bonissi vorrebbe ottenere da Lenovo il rimborso del prezzo pieno della licenza come da documentazione dallo stesso allegata (v. allegato n. 9 di parte attrice), della quale

si contesta peraltro la rilevanza. Evidentemente lo sconto applicato al sig. Bonissi si riferiva al Prodotto come *unicum*, nelle sue componenti software e *hardware*. Conseguentemente, laddove il sig. Bonissi ottenesse il menzionato rimborso finirebbe con l'aver acquistato un prodotto di valore commerciale significativo ad un prezzo che risulterebbe, considerata la complessiva situazione, addirittura vile e che Lenovo si vedrebbe costretta – pur non avendo percepito alcuna somma da parte del sig. Bonissi – a corrispondere somme che lo stesso Bonissi non ha sostenuto (!).

Ne consegue che:

D.1) *exceptio doli* – a tutto voler concedere, **il comportamento attuato dal sig. Bonissi appare per varie ragioni contrario a buona fede**: il sig. Bonissi, pur essendo pienamente consapevole delle caratteristiche del prodotto ha approfittato di una significativa promozione, salvo poi tentare di chiedere il rimborso del prezzo della licenza Windows.

La richiesta di Bonissi non può, pertanto, che essere considerata connotata da mala fede o integrante gli estremi di un abuso del diritto, in quanto diretta a perseguire finalità non meritevoli di tutela e che pregiudicato ingiustamente gli interessi della società Lenovo, la quale peraltro risulta neppure la controparte contrattuale del sig. Bonissi.

Lenovo dichiara, quindi, di volersi avvalere in subordine dello strumento della c.d. *exceptio doli generalis* che consente di respingere le domande che integrino una violazione di buona fede e/o un abuso del diritto.

D.2) Da ultimo, nel denegato caso in cui le domande del sig. Bonissi dovessero trovare accoglimento, si chiede che venga tenuta in adeguata considerazione tale circostanza e quindi che venga ridotto proporzionalmente il quantum da riconoscere al sig. Bonissi.

E. SULLA CARENZA DI PROVA IN ORDINE AI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLE PRETESE DI BONISSI

Da ultimo, a tutto voler concedere, si evidenzia che le pretese di Bonissi dovranno in ogni caso venire respinte in quanto i fatti sui cui si basano sono privi di riscontro probatorio e tutti contestati.

Valga peraltro considerare che **allo stato risultano infatti caso privi di prova i presupposti stessi sui quali l'attore costruisce l'odierna iniziativa, ovvero:**

- l'avvenuto acquisto del Prodotto;
- l'avvenuto rifiuto delle condizioni EULA;
- l'avvenuta disinstallazione del software.

Lenovo contesta, infatti, tutte le predette circostanze di fatto, rilevando che l'onere di provarle grava evidentemente sull'attore.

Tali circostanze vanno valutate con particolare attenzione anche considerato che il sig. Bonissi si è rivolto a Lenovo oltre due mesi dopo l'acquisto del computer, dando, peraltro, atto di non essere disponibile a consentire la verifica della formattazione dallo stesso asseritamente già eseguita e che, pertanto, anche volendo ipotizzare che l'acquisto sia effettivamente avvenuto, non si può escludere, pertanto, che il sig. Bonissi abbia utilizzato il sistema operativo windows, salvo poi tentare di ottenere un illegittimo rimborso da parte di Lenovo.

Ne consegue che anche solo per tali ragioni le domande proposte dall'attore non potranno che essere respinte.

Tutto ciò premesso Lenovo, *ut supra* rappresentata, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice adito, *contrariis reiectis*,

IN VIA PRELIMINARE:

- 1.** accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società Lenovo (Italy) S.r.l. e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dal sig. Luca Bonissi;

NEL MERITO:

2. respingere le domande formulate dal sig. Bonissi in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;

IN OGNI CASO:

3. Con vittoria di spese ed onorari relativi alla presente procedura, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge;

IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di articolare istanze istruttorie a fronte del comportamento processuale di controparte, senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova che grava sull'odierno attore, si producono i documenti:

doc_01 – *visura Lenovo;*

doc_02 – *atto di citazione notificato;*

doc_03 – *scheda prodotto e prezzo di mercato;*

doc_04 – *sito Lenovo;*

doc_05 – *documentazione commerciale.*

Treviso, 28 agosto 2018

Con osservanza.

avv. Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

avv. Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx